



anni - con una quota a carico della Cooperativa mutuatrice in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale oppure, se richiesto dalla Cooperativa mutuatrice ed in via eccezionale, rispettivamente in anni 25 (venticinque) e 10 (dieci) fermo rimanendo, in ambedue i casi, che per i primi venti o venticinque anni sarà adottata la "semestralità non scontata", mentre per gli ultimi quindici o dieci anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità posticipate";

e) - spese legali e tecniche a carico della Cooperativa mutuatrice;

3°) - di dare mandato al Direttore generale stesso e, in sua vice, al Vice Direttore generale, ciascuno con facoltà di firmare da solo, di eseguire le operazioni di cui si tratta e, ove occorre, di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere quanto necessario per il contante delle operazioni stesse.

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente nel